

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2003

che modifica la decisione 2002/862/CE che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan

[notificata con il numero C(2003) 4890]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/905/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nella decisione 2002/862/CE della Commissione ⁽²⁾, il «Committee of Forestry, Fishing and Hunting (CFFH) of the Ministry of Natural Resources and Environment Protection» è indicato quale autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
- (2) In seguito alla ristrutturazione dell'amministrazione del Kazakistan, la competenza suddetta è passata al «Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)». Tale autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore.
- (3) Il VD-MA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite nella direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (4) La decisione 2002/862/CE va quindi modificata in conformità.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/862/CE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il «Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)» è l'autorità competente nel Kazakistan per la verifica e la certificazione della conformità di prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

- 2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VD-MA, nonché il timbro ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»

- 3) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 301 del 5.11.2002, pag. 48.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca importati dal Kazakistan a destinazione della Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: KAZAKISTAN
Autorità competente: Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA)

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura (1):
- specie (nome scientifico):
- presentazione del prodotto e tipo di trattamento (2):
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero dei colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale dello/degli/ stabilimento/i, della/e nave/i officina, del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuto/i o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e dal Veterinary Department of the Ministry of Agriculture (VD-MA) per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti:
da: (luogo di spedizione)
a: (paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto:
Nome e indirizzo dello speditore:
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:


(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato sanitario

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2002/862/CE.

Fatto a , il

(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (*)

.....
(Nome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

(*) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»